



Reg.Delib. n. 11

# COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Determinazione Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). Anno 2010.**

Il giorno 03 febbraio 2010 alle ore 20.00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
<b>Moro Angelo</b>	<b>Sindaco</b>	si	
<b>Costa Lorianò</b>	<b>Assessore (Vice-Sindaco)</b>	si	
<b>Costa Valerio</b>	<b>Assessore</b>	si	
<b>Cavalli Matteo</b>	<b>Assessore</b>	si	
<b>Maggiolo Paola</b>	<b>Assessore esterno</b>	si	

### Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Economico - Finanziaria

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) \_\_\_\_\_ data 03.02.2010

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) \_\_\_\_\_ data 03.02.2010

Partecipa alla seduta la dott.ssa Caliulo Angioletta, Segretario Comunale.

Il Sig. Angelo Moro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTO** il capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- **DATO ATTO** che, con delibera del Consiglio Comunale n.15 del 10.03.1995 è stato adottato il “Regolamento per l’applicazione della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi interni”;
- **ATTESO** che l’art.49 del Decreto Legislativo n.22 in data 05.02.1997 (il cosiddetto “decreto Ronchi”), come modificato dall’art.33 della legge n.488 del 23.12.1999, prevedeva la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con conseguente applicazione della tariffa, a decorrere dai termini (previsti dal regime transitorio disciplinato da apposito regolamento) entro cui i Comuni dovevano provvedere all’integrale copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa;
- **RILEVATO**, tuttavia, che l’art.238 del Decreto Legislativo n.152 del 03.04.2006, recante norme in materia ambientale, ha istituito una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la cui operatività è subordinata all’emanazione di decreti attuativi, ed ha stabilito la soppressione della Tariffa Ronchi prevista dal Decreto Legislativo n.22 in data 05.02.1997;
- **PRESO ATTO** che il Decreto Legge n.194 del 30.12.2009 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30.12.2009, ha prorogato fino al 31.12.2010 il termine per il passaggio definitivo dalla TARSU alla TIA;
- **STABILITO** quindi che, per l’anno 2010, continuerà a trovare applicazione in questo Comune la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo n.507 del 15.11.1993;
- **VISTO:**
  - l’art.27, comma 8.o, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, con cui si statuisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - il Decreto del Ministro dell’Interno in data 17 dicembre 2009, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli Enti Locali è differito al 30 aprile 2010;
  - l’art.61 del citato D.Lgs. 507/1993 che dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo d’esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo;
  - che, ai sensi del DPR n.158 del 27.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni concernenti, tra l’altro il passaggio da tariffa a tassa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevede che il gettito complessivo della stessa deve coprire per intero i costi d’esercizio;
- **VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n.31 del 29.09.2008 del con la quale è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla Comunità Montana del Brenta per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2023;
- **VISTO** che il costo di esercizio per l’anno 2010, è così previsto:

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, comprensivo delle spese per noleggio contenitori porta rifiuti, campane per raccolta vetro, carta, plastica ecc.	€ 138.600,00
Servizio raccolta diversa presso capannone ex Rondellificio	€ 10.000,00
Servizio spazzamento strade	€ 2.000,00

- **VISTO** altresì l'art.77-bis, comma 30 della Legge 133 in data 06.08.2008, che dispone la sospensione, per il triennio 2009/2011, del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote fatta eccezione per quelli della Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
- **RITENUTO**, pertanto, di approvare le tariffe da applicare a partire dal 01.01.2010 aumentandole leggermente rispetto all'anno 2009 garantendo una copertura prevista dei costi del 95,00%;
- **RILEVATO** che non essendo il Comune di Valstagna un ente in situazione deficitaria ha l'obbligo di coprire i costi di esercizio del servizio con una tariffa che garantisca la percentuale minima di copertura dei costi stessi, con il gettito tributario del 50%;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

## D E L I B E R A

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di determinare, con decorrenza 01.01.2010, le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come da prospetto sotto evidenziato;

Categoria di utenza	tariffa a metro quadrato	
	Normale	Ridotta stagionale
Locali adibiti uso abitazione	1,45	-
Locali destinati uffici, studi professionali, banche,ambulatori e simili	2,65	1,30
Stabilimenti e opifici industriali	2,65	1,30
Locali destinati a negozi, botteghe uso commerciale, artigianale, pubbliche rimesse, depositi merci e similari	2,65	2,30
Alberghi, sale convegni, teatri, cinematografi, p.e., osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili	2,65	1,30
Categoria di utenza	tariffa a metro quadrato	
	Normale	Ridotta stagionale
Collegi, convitti, pensioni, case cura e simili	2,65	1,35
Associazioni sportive, culturali, ricreative,sindacali e politiche aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private	0,75	0,40
Aree adibite a campeggi, distributori carburanti, stabilimenti balneari	2,65	1,35
Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	2,65	1,35

3. di fissare il gettito globale della TARSU per l'esercizio 2010 nel 95,00% del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le ragioni indicate in premessa.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_



**Certificato di pubblicazione**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_